



# *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*

*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione*

## **IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
- VISTA la Legge 18 dicembre 1997 n. 440, che riconosce “l’istituzione del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’Offerta Formativa e per gli interventi perequativi”;
- VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 di approvazione del Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, avente ad oggetto “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”;
- VISTO il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741, recante norme per lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;
- VISTO il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, avente ad oggetto i modelli nazionali di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione;
- VISTO il decreto ministeriale 27 ottobre 2017, n. 851, recante “Criteri e parametri per l’assegnazione diretta alle Istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla missione Istruzione scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”, registrato dalla Corte dei Conti in data 13 dicembre 2017;
- VISTO che il decreto ministeriale n. 851/2017, all’articolo 33, commi 1 e 2, individua le risorse per la realizzazione di attività in materia di valutazione ed esami di Stato delle studentesse e degli studenti e ne prevede la ripartizione tra gli Uffici scolastici regionali;
- CONSIDERATO che il comma 3 dell’articolo 33 del citato decreto ministeriale n. 851/2017 prevede l’emanazione di un decreto del Direttore Generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione” al fine di individuare il riparto delle risorse, su base regionale, da assegnare a due scuole polo per ciascuna regione, ed in ragione del numero di studentesse e studenti iscritti, rispettivamente al primo e al secondo ciclo di istruzione;

## **DECRETA**

### **Art. 1**

#### **(Oggetto)**

1. Il presente Decreto, ai sensi dell'articolo 33 del decreto ministeriale 27 ottobre 2017, n. 851, al fine di realizzare attività in materia di valutazione e di esami di Stato delle studentesse e degli studenti, di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, individua:

- a) il riparto delle risorse, di cui all'articolo 33, comma 3, del decreto ministeriale n. 851/2017 su base regionale ed in ragione del numero delle studentesse e degli studenti iscritti, rispettivamente, alle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione;
- b) gli obiettivi generali delle iniziative di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto ministeriale n. 851/2017 e cioè la realizzazione e la diffusione di iniziative di accompagnamento e di attuazione dei nuovi interventi normativi sulla valutazione degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti, sullo svolgimento delle prove standardizzate nazionali, sulla certificazione delle competenze, sull'esame di Stato della scuola secondaria di primo e di secondo grado e sui relativi quadri di riferimento;
- c) i requisiti e le specifiche richieste da inserire negli avvisi regionali a cui le scuole dovranno attenersi nell'inoltare la propria candidatura.

### **Articolo 2**

#### **(Riparto risorse)**

1. La ripartizione del finanziamento di € 1.600.000 di cui al comma 1 dell'articolo 33 del decreto ministeriale n. 851/2017, effettuata su base regionale, in ragione del numero delle studentesse e degli studenti iscritti, rispettivamente, nelle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione, è riportata nell'allegata Tabella A.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono assegnate a due scuole polo per ciascuna regione, una del primo e una del secondo ciclo di istruzione, sulla base degli obiettivi generali di cui all'articolo 3.

### **Articolo 3**

#### **(Obiettivi generali)**

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 2, dell'articolo 33, del decreto ministeriale n. 851/2017, le scuole polo selezionate ai sensi dell'articolo 4, assicurano il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) garantire azioni di supporto, formazione e accompagnamento alle istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione in relazione ai nuovi interventi normativi in materia di valutazione degli apprendimenti ed esami di Stato;
- b) promuovere la cultura della valutazione finalizzata al sostegno e al miglioramento dei processi formativi attraverso azioni condivise e partecipate nell'ambito di reti di scuole;
- c) promuovere azioni di monitoraggio, valutazione e documentazione degli esiti e dei materiali di ricerca prodotti nell'ambito delle azioni realizzate.

2. Nell'attribuzione dei finanziamenti per le iniziative riguardanti il primo ciclo, si terrà conto anche dei seguenti elementi:

- a) percorsi di ricerca-azione sulla valutazione in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione, anche avvalendosi del supporto del Comitato scientifico nazionale per l'attuazione delle Indicazioni Nazionali e il miglioramento continuo dell'insegnamento di cui al decreto ministeriale n. 537/2017 e degli staff regionali;

- b) approfondimento delle tematiche relative alla certificazione delle competenze e definizione di strumenti valutativi;
  - c) approfondimento delle modalità di svolgimento delle prove standardizzate nazionali.
2. Nell'attribuzione dei finanziamenti per le iniziative riguardanti il secondo ciclo, si terrà conto anche dei seguenti elementi:
- a) analisi e studio dei nuclei tematici fondamentali delle discipline in coerenza con i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte dell'esame di Stato di cui all'articolo 15, comma 5 del decreto legislativo n. 62/2017, anche avvalendosi del supporto del Comitato scientifico nazionale per l'applicazione e l'innovazione delle Linee guida e delle Indicazioni nazionali concernente gli ordinamenti della Scuola secondaria superiore di cui al decreto dipartimentale n. 879/2017;
  - b) azioni relative alla costruzione di prove per i percorsi di studio Esabac Techno nelle regioni ove presenti istituzioni scolastiche che attivano i suddetti percorsi.
3. Nella realizzazioni delle azioni cui al comma 2, dell'articolo 33, del decreto ministeriale n. 851/2017 possono essere previste iniziative in concerto con gli Uffici Scolastici Regionali e con gli ambiti territoriali.

#### **Art. 4**

##### ***(Criteri di individuazione delle scuole polo)***

1. Nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, gli Uffici Scolastici Regionali, al fine di individuare le due scuole polo regionali, provvedono a:
- a) acquisire le candidature delle istituzioni scolastiche statali, distinte tra istituzioni del primo e del secondo ciclo di istruzione;
  - b) valutare le candidature con una apposita commissione nominata dal Direttore Generale di ciascun Ufficio Scolastico Regionale e composta da personale in servizio presso gli stessi Uffici Scolastici Regionali, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dell'avviso di selezione. Ai componenti delle commissioni non spettano compensi o indennità comunque denominate.
2. La valutazione prevede un punteggio massimo di 100 punti nel rispetto dei seguenti criteri:
- a) adeguatezza della proposta alle specifiche richieste dell'avviso (massimo 40 punti);
  - b) efficacia nella gestione di precedenti progetti riguardanti la valutazione degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti e, per il primo ciclo, la certificazione delle competenze (massimo 20 punti);
  - c) capacità di gestione amministrativo-contabile delle iniziative, ivi compresi gli aspetti di rendicontazione (10 punti);
  - d) qualità e fruibilità dei materiali che verranno prodotti nel corso delle iniziative (massimo 30 punti).

#### **Art. 5**

##### ***(Obblighi di pubblicità; modalità di gestione, di finanziamento, di rendicontazione e di monitoraggio delle attività)***

1. Gli obblighi di pubblicità, nonché le modalità di gestione, di finanziamento, di rendicontazione e di monitoraggio delle attività sono disciplinati dagli articoli 43, 44 e 45 del decreto ministeriale n. 851/2017.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Maria Assunta Palermo**

**Allegato A**

**Piano di riparto fondi di cui all'articolo 33 del decreto ministeriale n. 851/2017**

**(Valutazione degli studenti)**

<b>Scuole polo primo ciclo</b>		
	<b>totale alunni primo ciclo</b>	<b>fondi primo ciclo in euro</b>
Piemonte	290608	68.277
Lombardia	699912	164.440
Veneto	350757	82.408
Friuli	79774	18.742
Liguria	91217	21.431
Emilia Romagna	306808	72.083
Toscana	251322	59.047
Umbria	61770	14.512
Marche	108004	25.375
Lazio	400092	93.999
Abruzzo	88927	20.893
Molise	19186	4.508
Campania	457266	107.432
Puglia	301770	70.899
Basilicata	38261	8.989
Calabria	141775	33.309
Sicilia	386210	90.738
Sardegna	104354	24.517
<b>ITALIA</b>	<b>4178013</b>	<b>981.600</b>

<b>Scuole polo secondo ciclo</b>		
	<b>totale alunni secondo ciclo</b>	<b>fondi secondo ciclo in euro</b>
Piemonte	175210	41.165
Lombardia	379924	89.261
Veneto	203162	47.732
Friuli	49315	11.586
Liguria	61404	14.427
Emilia Romagna	189302	44.475
Toscana	165463	38.875
Umbria	38571	9.062
Marche	72292	16.985
Lazio	247407	58.127
Abruzzo	57613	13.536
Molise	14178	3.331
Campania	316095	74.265
Puglia	211132	49.604
Basilicata	30073	7.065
Calabria	98274	23.089
Sicilia	247841	58.229
Sardegna	74861	17.588
<b>ITALIA</b>	<b>2632117</b>	<b>618.400</b>